

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 1370/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia	1
★ Regolamento (CE) n. 1371/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1996 (secondo periodo)	2
★ Regolamento (CE) n. 1372/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, che fissa, per l'esercizio contabile 1996, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola	4
★ Regolamento (CE) n. 1373/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 in prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round	5
Regolamento (CE) n. 1374/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1996 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	8
Regolamento (CE) n. 1375/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	9
Regolamento (CE) n. 1376/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	11
Regolamento (CE) n. 1377/96 della Commissione, del 16 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	13

★ Direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore⁽¹⁾	15
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

96/429/Euratom, CECA, CE:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 luglio 1996, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee	31
---	----

96/430/Euratom, CECA, CE:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 luglio 1996, relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee	32
---	----

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1370/96 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 1996**

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 940/96 della Commissione, del 23 maggio 1996, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia⁽³⁾;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli espor-

tatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, istituito con il regolamento (CE) n. 940/96, è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 1° dicembre 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima di tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento sia chiuso a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996

relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1996 (secondo periodo)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/96 in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1º marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1111/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1996⁽⁶⁾ sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1996; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importazione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione;

che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che le quantità richieste nelle domande relative alla Colombia, categoria B e al Venezuela superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il terzo trimestre del 1996:

- 1) per la quantità indicata nella domanda di titolo:
 - a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,6673 per l'origine Colombia per quanto riguarda le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
 - b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,7423 per l'origine Venezuela per le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1;
- 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1372/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996**

che fissa, per l'esercizio contabile 1996, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole⁽³⁾ prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3141/94 della Commissione⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1995 è stata fissata a 120 ECU per scheda aziendale;

considerando che l'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale non richiedono una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1996, a 120 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996

**relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso
di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 in
prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei
negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 della Commissione⁽⁵⁾, e il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh⁽⁶⁾, prevedono, entro determinati quantitativi massimi, riduzioni del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di taluni paesi, a condizione che tali paesi riscuotano una tassa all'esportazione;

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2942/73⁽⁷⁾, (CEE) n. 999/90⁽⁸⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/95⁽⁹⁾, e (CEE) n. 862/91⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2123/95, stabiliscono le modalità di applicazione dei suddetti regimi speciali;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di paralizzare i regimi speciali e che è quindi necessario, in

attesa della conclusione dei nuovi accordi con i paesi interessati, adeguare in via provvisoria i regolamenti suddetti della Commissione, pur conservando le caratteristiche essenziali dei regimi stessi;

considerando che, in tal senso, è necessario sostituire la nozione «prelievo» con quella di «dazio doganale» e applicare le riduzioni accordate ai paesi terzi ai dazi doganali applicabili dal 1° luglio; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi dei paesi esportatori, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forfettaria del dazio all'importazione;

considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹¹⁾;

considerando che il buon funzionamento dei regimi subordinati alla riscossione di una tassa all'esportazione esige la fissazione anticipata del dazio all'importazione; che risulta quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno in cui è presentata la domanda del titolo d'importazione;

considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96⁽¹³⁾, per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata;

considerando che il regolamento (CE) n. 2123/95 ha istituito, fino al 30 giugno 1996, misure transitorie intese a facilitare il passaggio ai suddetti regimi speciali all'importazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1193/96, che proroga il periodo per l'adozione di misure transitorie, ha esteso tale periodo fino al 30 giugno 1997; che è opportuno prorogare al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 2123/95;

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽¹³⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (²), relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi, è applicabile fino al 30 giugno 1996; che per tale regime non è dunque necessario prevedere misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/73 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'importo di cui i dazi doganali fissati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (³) sono diminuiti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio (⁴), è fissato al più tardi il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale esso sarà applicabile.

Il periodo di riferimento di cui allo stesso articolo è il trimestre precedente il mese di tale fissazione.

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale applicabile».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 990/90 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono determinati dalla Commissione ogni due settimane in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;
- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2

(¹) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU;
- il dazio applicabile all'importazione di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è pari al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 3,62 ECU.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata:

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio;
- del 163 % per il riso Indica lavorato;
- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio;
- del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (⁵).

(⁵) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.»

3) All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;
- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU.»
- 2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata:
- dell'80 % per il riso Indica semigreggio;
 - del 163 % per il riso Indica lavorato;
 - dell'88 % per il riso Japonica semigreggio;
 - del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (').

(') GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53».

- 3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 4

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1374/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996**

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1996 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (⁴);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1996;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il terzo trimestre 1996

sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il terzo trimestre 1996, sono accettate integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1996 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 4 939 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
 (²) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.
 (³) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
 (⁴) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁵⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
ECU/100 unità		
0407 00 11 000	02	3,50
0407 00 19 000	02	1,60
ECU/100 kg		
0407 00 30 000	03	8,00
	04	6,00
	05	15,00
0408 11 80 100	01	45,00
0408 19 81 100	01	20,00
0408 19 89 100	01	20,00
0408 91 80 100	01	35,00
0408 99 80 100	01	9,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 06,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malesia, Tailandia e Taiwan.

(²) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1376/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996**

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1369/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (²) GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.
 (³) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
 (⁴) GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
 (⁵) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.
 (⁶) GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	25,35	3,68
1701 11 90 (¹)	25,35	8,86
1701 12 10 (¹)	25,35	3,55
1701 12 90 (¹)	25,35	8,43
1701 91 00 (²)	28,34	11,06
1701 99 10 (²)	28,34	6,54
1701 99 90 (²)	28,34	6,54
1702 90 99 (³)	0,28	0,37

(¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1377/96 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1996**

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,4	0808 20 51	508	116,4
	060	80,2		512	76,6
	064	70,8		524	86,8
	066	40,4		528	84,3
	068	62,3		624	86,5
	204	86,8		728	107,3
	208	44,0		800	78,0
	212	97,5		804	104,8
	624	95,8		999	86,8
	999	72,4		039	104,1
	052	75,7		052	138,2
	053	156,2		064	72,5
	060	61,0		388	96,7
ex 0707 00 25	066	53,8		400	70,4
	068	69,1		512	80,5
	204	144,3		528	96,4
	624	87,1		624	79,0
	999	92,5		728	115,4
	052	65,9		800	95,1
	204	77,5		804	73,0
	412	54,2		999	92,8
	624	151,9		052	144,4
	999	87,4		061	51,3
0709 90 77	052	65,9	0809 10 40	064	92,9
	204	77,5		400	338,0
	412	54,2		999	156,6
	624	151,9		052	192,6
	999	87,4		061	182,0
	052	130,3		064	137,1
	204	88,8		066	73,7
	220	74,0		068	91,0
	388	79,2		400	205,1
	400	68,2		600	94,9
	512	54,8		616	85,2
	520	66,5		624	63,7
	524	54,0		676	166,2
	528	61,9		999	129,2
0805 30 30	600	96,5		052	63,1
	624	48,9	0809 30 31, 0809 30 39	220	121,8
	999	74,8		624	106,8
	039	120,2		999	97,2
	052	64,0		052	73,2
	064	78,6		064	80,4
	284	72,1		066	84,9
	388	99,5		068	61,2
	400	78,0		400	143,5
	404	63,6		624	182,3
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	416	72,7		676	68,6
				999	99,2

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 96/36/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli motore e dei loro rimorchi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva del Consiglio 77/541/CEE, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (³), modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE della Commissione (⁴), in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 77/541/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE fissata dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che grazie al progresso tecnico è possibile migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per i sedili laterali posteriori dei veicoli a motore della categoria M₁;

considerando che su ogni posto a sedere per passeggeri dotato di airbag si deve apporre un'avvertenza che informi gli occupanti del veicolo della presenza di tale dispositivo onde evitare che su detto posto venga installato un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro; che la presente direttiva dovrà essere nuovamente modificata quando un modello ottimale di pittogramma sarà stato accettato a livello internazionale;

considerando che è possibile migliorare la protezione dei passeggeri contro il rischio di essere proiettati in avanti in

(¹) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(²) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(³) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95.

(⁴) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1.

caso di incidente, rendendo obbligatorio almeno l'uso di cinture subaddominali munite di riavvolgitore per tutti i posti a sedere, rivolti in avanti e all'indietro, dei veicoli a motore delle categorie M₂ e M₃ e di cinture subaddominali e diagonali nel caso di determinati veicoli della categoria M₂, come previsto dalla direttiva 90/628/CEE (con l'eccezione dei veicoli ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi);

considerando che l'entrata in vigore di una modifica della presente direttiva per rendere obbligatorio l'uso di cinture subaddominali nei veicoli delle categorie M₂ e M₃ è subordinata all'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/115/CEE del Consiglio (⁵), modificato da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE della Commissione (⁶), relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, e della direttiva 74/408/CEE del Consiglio (⁷) relativa alla esistenza dei sedili;

considerando che occorre migliorare la protezione dei passeggeri, soprattutto di quelli che si trovano sul sedile posteriore centrale delle autovetture, contro il rischio di essere proiettati in avanti o all'esterno del veicolo in caso di incidente e che a questo scopo la direttiva deve essere ulteriormente modificata;

considerando che l'efficacia delle misure diposte dalla presente direttiva per migliorare la protezione dei passeggeri degli autobus dipende dall'uso delle cinture di sicurezza prescritte; che la presente direttiva deve essere integrata modificando la direttiva 91/671/CEE del Consiglio (⁸) relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza;

considerando che si fa riferimento alla direttiva 74/60/CEE del Consiglio (⁹), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE (¹⁰), relativa alle finiture interne dei veicoli a motore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

(⁵) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6.

(⁶) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14.

(⁷) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1.

(⁸) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 26.

(⁹) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.

(¹⁰) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 26.

1) — All'articolo 2, primo paragrafo, la dizione «... o al suo mandatario, ...» è soppressa.

— L'articolo 4 è modificato come segue:

«Le competenti autorità degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, di ciascun tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta per i quali hanno concesso, rifiutato o revocato l'omologazione.»

— All'articolo 9, i termini «allegato I» sono sostituiti da «allegato II A».

2) Viene inserito un elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 77/541/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

3) In altre lingue, il termine precedentemente usato per tradurre «type-approval» viene sostituito da un nuovo termine.

dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

— possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi veicoli che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE,

— possono rifiutare la vendita e l'immissione sul mercato di nuove cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta,

per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2) A decorrere dal 1º ottobre 1999, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE si applicano le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva, relativamente alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta in quanto componenti.

4. In deroga alle disposizioni dei precedenti punti 2 e 3.2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a consentire la vendita e l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta conformi alle versioni precedenti della direttiva 77/541/CEE, a condizione che essi:

— siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,
— siano conformi alle prescrizioni della direttiva suddetta applicabili alla data della prima immatricolazione di tali veicoli.

5. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3.1, e per quanto riguarda l'apposizione di un'avvertenza sulla presenza dell'airbag conformemente al punto 3.1.11 dell'allegato I, le disposizioni di detti paragrafi si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1997.

Articolo 2

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º gennaio 1997, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per un tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta,

per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se tali cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1º ottobre 1999, per i veicoli della categoria M₂ aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg, e dal 1º ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

— non possono rilasciare l'omologazione CE,
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. 1) Fatte salve le disposizioni del punto 5, a decorrere dal 1º ottobre 2001 per i veicoli della categoria M₂ aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e dal 1º ottobre 1999 per tutti gli altri veicoli della categoria M, gli Stati membri:

— non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, agli effetti

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Viene aggiunto il seguente elenco degli allegati:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Campo di applicazione, definizioni, omologazione CE di componente, prescrizioni di installazione
- ALLEGATO II: Documenti di omologazione
Appendice 1. Scheda informativa (componente)
Appendice 2. Scheda informativa (veicolo)
Appendice 3. Scheda di omologazione (componente)
Appendice 4. Scheda di omologazione (veicolo)
- ALLEGATO III: Marchio di omologazione CE di componente
- ALLEGATO IV: Esempio di apparecchio per la prova di resistenza dei riavvolgitori
- ALLEGATO V: Esempio di apparecchio per la prova di bloccaggio dei riavvolgitori a bloccaggio di emergenza
- ALLEGATO VI: Esempio di apparecchio per la prova di resistenza alla polvere dei riavvolgitori
- ALLEGATO VII: Descrizione del carrello, del sedile, degli ancoraggi e del dispositivo di bloccaggio
- ALLEGATO VIII: Descrizione del manichino
- ALLEGATO IX: Curva di decelerazione del carrello
- ALLEGATO X: Istruzioni
- ALLEGATO XI: Prova della fibbia comune
- ALLEGATO XII: Prove di abrasione e di microscorrimento
- ALLEGATO XIII: Prova di corrosione
- ALLEGATO XIV: Ordine delle prove
- ALLEGATO XV: Installazione delle cinture di sicurezza con l'indicazione dei tipi di cintura e di riavvolgitore
- ALLEGATO XVI: Conformità della produzione

L'allegato I è modificato come segue:

— Il punto 0 è modificato come segue:

«0. **Settore di applicazione**

La presente direttiva si applica alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta destinati a essere montati nei veicoli di cui all'articolo 9 e che devono essere utilizzati separatamente, ovvero come dispositivi individuali, dagli occupanti (aventi la costituzione fisica di un adulto) di sedili rivolti in avanti o all'indietro.»

— Dopo il punto 1.22 sono inseriti i seguenti cinque nuovi punti:

- «1.23. “Zona di riferimento”, lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione del dispositivo di simulazione della testa, descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE, da verticale a orizzontale. Il dispositivo deve essere posizionato come descritto nell'allegato di cui sopra e regolato in modo da raggiungere una lunghezza massima di 840 mm.
- 1.24. “Airbag”, un dispositivo installato su veicoli a motore per integrare la sicurezza fornita dalle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, ovvero un sistema che, nel caso di un grave impatto che interessa il veicolo, determina il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile il cui scopo è quello di limitare, in virtù della compressione dei gas in essa contenuti, la gravità del contatto di una o più parti del corpo di uno degli occupanti del veicolo con l'interno dell'abitacolo.
- 1.25. “Airbag per passeggeri”, un airbag destinato all'occupante (agli occupanti) di sedili diversi da quello del conducente nel caso di una collisione frontale.
- 1.26. “Sistema di ritenuta per bambini”, una serie di componenti che possono includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere montati su un veicolo a motore. Esso è inoltre progettato in modo tale da limitare il rischio di ferimento dell'utilizzatore in quanto, in caso di collisione o di frenata brusca, riduce le possibilità di movimento del corpo.
- 1.27. “Rivolto all'indietro”, orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.»

— I punti 1.8.4.1 e 1.8.4.2 sono modificati come segue:

- «1.8.4.1. Decelerazione del veicolo (sensibilità unica).
- 1.8.4.2. Combinazione di decelerazione del veicolo, movimento della cinghia o di qualsiasi altro dispositivo automatico (sensibilità multipla).»

— Il punto 2.1.1 è modificato come segue:

- «2.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di cinture di sicurezza deve essere presentata dal fabbricante.
- Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di sistema di ritenuta deve essere presentata dal fabbricante oppure dal costruttore del veicolo su cui deve essere installato tale sistema.»

— Il punto 2.1.2 è modificato come segue:

- «2.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1, dell'allegato II. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione devono essere presentati i seguenti campioni:»

— Il punto 2.1.2.1 è soppresso.

— I punti 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 2.1.2.4 sono rinumerati rispettivamente 2.1.2.1, 2.1.2.2 e 2.1.2.3.

— Il punto 2.1.3 è modificato come segue:

- «2.1.3. Nel caso dei sistemi di ritenuta, il richiedente deve sottoporre al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione due campioni del sistema di ritenuta che possono comprendere due campioni delle cinture di cui al punto 2.1.2.1 e, a scelta dal costruttore, un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, oppure la parte o le parti di tale veicolo giudicata(e) essenziale(i) da parte del servizio tecnico.»

— Dopo il punto 2.4.1.4 è inserito il seguente nuovo punto:

•2.4.1.5. L'uso di materiali con le proprietà del poliammide 6 per quanto concerne la ritenzione di acqua è vietato in tutte le parti meccaniche dove la presenza di tale fenomeno potrebbe ostacolare il funzionamento.»

— Alla fine del punto 2.4.5.2.1 è aggiunto il seguente periodo:

•Nel caso di una sensibilità singola, di cui al punto 1.8.4.1, sono valide solo le caratteristiche relative alla decelerazione del veicolo.»

— Alla fine del punto 2.4.5.2.1.5 è aggiunto il seguente periodo:

•Tuttavia, nel caso di un riavvolgitore a sensibilità multipla non è necessario soddisfare a tale prescrizione, purché soltanto una sensibilità dipenda da un segnale o fonte di energia esterni e che il guasto di tale segnale o fonte di energia sia segnalato al conducente da un dispositivo ottico e/o acustico.»

— Il punto 2.4.5.2.2 è modificato come segue:

•2.4.5.2.2. Un riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza a sensibilità multipla, comprensiva della sensibilità della cinghia, deve, quando è provato nelle condizioni di cui al punto 2.7.7.2, essere conforme alle prescrizioni citate e bloccarsi se l'accelerazione della cinghia, misurata nella direzione di estrazione della cinghia è pari o superiore a 2,0 G.»

— Dopo il punto 2.6.1.4.2 è aggiunto il seguente nuovo punto:

•2.6.1.5. A titolo di deroga, nel caso dei sistemi di ritenuta, gli spostamenti possono essere maggiori di quelli specificati al punto 2.6.1.3.2 se agli ancoraggi superiori montati sul sedile si applica la deroga di cui al punto 5.5.4 dell'allegato I della direttiva 76/115/CEE. I dati relativi al sistema di ritenuta in questione devono essere riportati nell'addendum alla scheda di omologazione di cui alle appendici 3 e 4 dell'allegato II.»

— Al punto 2.7.3 sostituire «2.1.2.4» con «2.1.2.2».

— Il punto 2.7.10 (Verbale di prova), che non era stato rinumerato nella direttiva 90/628/CEE, diventa punto 2.7.11.

— L'ultima frase del punto 2.7.11 è modificata come segue:

•Se lo spostamento in avanti del manichino ha superato i valori di cui al punto 2.6.1.3.2, nel verbale si deve specificare se sono state rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.6.1.4.1.»

— Il punto 2.8.3 è modificato come segue:

•Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

— Il punto 2.8.3.1 è modificato come segue:

•Disposizioni speciali riguardanti le prove da effettuare e la loro frequenza figurano nell'allegato XVI della presente direttiva.»

— I punti da 2.8.3.2 a 2.8.4.5 sono soppressi.

— Il punto 3.1.1 è modificato come segue:

•3.1.1. Ad eccezione dei sedili pieghevoli (definiti nella direttiva 76/115/CEE) e di quelli che possono essere utilizzati soltanto quando il veicolo è fermo, i sedili dei veicoli di cui all'articolo 9, delle categorie M e N (con l'eccezione dei veicoli delle categorie M₂ e M₃ ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi), devono essere muniti di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi alle prescrizioni della presente direttiva.»

— Il punto 3.1.3 è modificato come segue:

•«... è ammessa l'installazione di cinture del tipo Br4m ...» (l'espressione «B, Br3 o» è soppressa).»

— Dopo il punto 3.1.9 sono aggiunti i seguenti quattro nuovi punti:

•3.1.10. Tutti i posti che figurano nell'allegato XV contrassegnati dal simbolo  , devono essere muniti di cinture a tre punti del tipo specificato nell'allegato XV, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- nella parte anteriore vi sia un sedile, o un'altra parte del veicolo, conforme al punto 3.5, appendice 1, allegato III della direttiva 74/408/CEE;
- nessuna parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento;
- le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfino le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III della direttiva 74/408/CEE;
- nel cui caso possono essere muniti di cinture a due punti di uno dei tipi indicati nell'allegato XV.

3.1.11. Salvo restando il punto 3.1.12, ogni posto a sedere dotato di airbag deve recare un'avvertenza che vietи l'uso di un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro. L'avvertenza, sotto forma di pittogramma contenente eventualmente un testo esplicativo, deve essere affissa in modo da non potersi staccare, in posizione ben visibile da una persona che si appresti a installare un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro sul sedile in questione. La figura 1 contiene un esempio di modello eventuale di pittogramma. Nel caso in cui l'avvertenza non fosse visibile quando la portiera è chiusa, un riferimento fisso a tale avvertenza deve essere visibile in qualsiasi momento.

Figura 1
(Esempio di pittogramma)



3.1.12. Le prescrizioni del punto 3.1.11 non si applicano se il veicolo è dotato di un meccanismo che individua automaticamente la presenza di un sistema di ritenuta per bambini e impedisce il gonfiaggio dell'airbag quando tale sistema è installato sul sedile.

3.1.13. Nel caso di sedili che possono essere voltati od orientati in altre posizioni, da utilizzare quando il veicolo è fermo, il punto 3.1.1 si applica soltanto per gli orientamenti destinati all'uso normale con il veicolo in movimento, in conformità della presente direttiva. Un'apposita nota deve figurare in tal senso nella scheda informativa.»

— Dopo il punto 3.2.2.4 è inserito il seguente nuovo punto:

- 3.2.2.5. Il servizio tecnico verifica che quando la linguetta della fibbia è inserita in quest'ultima e nessun passeggero occupa il sedile,
- l'eventuale scorrimento della cintura non impedisca la corretta installazione del sistema di ritenuta per bambini raccomandato dal costruttore;
 - nel caso di cinture a tre punti, un'applicazione di tensione dall'esterno nella parte diagonale della cintura generi una tensione di almeno 50 N nella parte addominale della stessa.»

— Vengono aggiunti i seguenti tre nuovi punti:

- 4. **Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta**
 - 4.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
 - 4.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2 dell'allegato II.
 - 4.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
- 5. **Rilascio dell'omologazione CE**
 - 5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
 - 5.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura:
 - 5.2.1. nell'appendice 3 dell'allegato II per le domande di cui al punto 2.1;
 - 5.2.2. nell'appendice 4 dell'allegato II per le domande di cui al punto 4.
 - 5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di cintura di sicurezza o sistema di ritenuta e di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di cintura di sicurezza o sistema di ritenuta o a un altro tipo di veicolo.
- 6. **Modifica del tipo e delle omologazioni**
 - 6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo, di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta omologati ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

L'allegato II è sostituito dal seguente allegato II:

«ALLEGATO II

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

Appendice 1

Scheda informativa n. ...
relativa all'omologazione CE, come componente, di
cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta (direttiva 77/541/CEE)
modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CE

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. **Dati generali**

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. **Elenco dei veicoli sui quali può essere montato il dispositivo [se del caso]**

2. **Descrizione del dispositivo**

2.1. Cintura di sicurezza

- 2.1.1. Configurazione della cintura di sicurezza (a due punti, a tre punti, statica, automatica):

- 2.1.2. Particolari del tessuto (materiali, tessitura, dimensioni e colore):

- 2.1.3. Tipo di riavvolgitore (designazione del riavvolgitore come per il punto 1.1.3.2.2 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE):

- 2.1.3.1. Informazioni relative a eventuali funzioni supplementari:

- 2.1.4. Disegni delle parti rigide (come per il punto 1.2.1 dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE):

- 2.1.5. Diagramma del complesso della cintura di sicurezza che consenta di identificare la posizione delle parti rigide:

- 2.1.6. Istruzioni di montaggio riguardanti, tra l'altro, l'installazione del riavvolgitore e del relativo sensore:

- 2.1.7. Indicare se il dispositivo di regolazione in altezza, qualora esista, è considerato parte della cintura:

- 2.1.8. Nel caso di dispositivi di precaricamento, descrizione tecnica della costruzione e del funzionamento comprendente l'eventuale sensore, la descrizione del modo di attivazione e qualsiasi modo necessario a evitare l'attivazione accidentale:

2.2. Sistema di ritenuta

Oltre alle informazioni richieste al precedente punto 2.1:

- 2.2.1. Disegni delle parti interessate della struttura del veicolo e degli eventuali rinforzi per quanto riguarda gli ancoraggi del sedile:

- 2.2.2. Disegni del sedile che illustrino la struttura, il sistema di regolazione e gli elementi di fissaggio, con l'indicazione dei materiali utilizzati:

- 2.2.3. Disegno e fotografia del sistema di ritenuta installato:

Appendice 2

Scheda informativa n. ...
 in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (¹)
 del Consiglio relativa all'omologazione CEE di un veicolo
 per quanto riguarda le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta (77/541/CEE)
 modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto.
 Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (²):

 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (³):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

9. Carrozzeria

- 9.10.3. Sedili:
 9.10.3.1. Numero:
- 9.10.3.2. Posizione e sistemazione:
- 9.10.3.2.1. Posto o posti a sedere da utilizzare quando il veicolo è fermo:
- 9.10.3.4. Caratteristiche: descrizione e disegni di (⁴)
- 9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi:
- 9.10.3.4.2. Sistema di regolazione:
- 9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio:
- 9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza se incorporati nella struttura del sedile:
- 9.12. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta:
 9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché dei sedili su cui possono essere usati:

(¹) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(²) Le informazioni di cui al punto 9.10.3.4 possono essere sostituite dal numero di omologazione, se disponibile. Se detto numero non è disponibile, allegare il corrispondente verbale di prova, come specificato dalla direttiva 74/408/CEE.

		Marchio di omologazione CEE completo	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare: sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	D			
	C			
	S			
Seconda fila di sedili (?)	D			
	C			
	S			

(D = sedile lato destro, C = sedile centrale, S = sedile lato sinistro)

9.12.2. Tipo e posizione dei sistemi di ritenuta supplementari (indicare sì/no/facoltativo):

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Dispositivo di precaricamento della cintura
Prima fila di sedili	D			
	C			
	S			
Seconda fila di sedili (?)	D			
	C			
	S			

(D = sedile lato destro, C = sedile centrale, S = sedile lato sinistro)

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della conformità con la direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

Data, fascicolo

(?) Se necessario, la tabella può essere ampliata nel caso di veicoli con più di due file di sedili o quando una fila abbia più di tre posti a sedere.

*Appendice 3***MODELLO**

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CETimbro
dell'amministrazione**Comunicazione concernente:**

- l'omologazione (¹),
- l'estensione dell'omologazione (¹),
- il rifiuto dell'omologazione (¹),
- la revoca dell'omologazione (¹),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerne la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²):
.....
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (¹) (³):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...

concernente l'omologazione CE come componente di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per quanto riguarda la direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni:
- 1.1. Configurazione:
(utilizzare simboli e segni prescritti ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato III; se del caso, indicare opzioni supplementari, quali il dispositivo per la regolazione dell'altezza, dispositivi di precaricamento, ecc.)
- 1.2. Veicoli ai quali è destinato il dispositivo:
- 1.3. Posizione di montaggio del dispositivo sui veicoli:
5. Osservazioni:

*Appendice 4***MODELLO**

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMLOGAZIONE CEE

Timbro
dell'amministrazione**Comunicazione concernente:**

- l'omologazione (¹),
- l'estensione dell'omologazione (¹),
- il rifiuto dell'omologazione (¹),
- la revoca dell'omologazione (¹),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto concerne la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numeri di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²):
.....
0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. CATEGORIA DEL VEICOLO (¹) (³):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (per es.: ABC??123??).

(³) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni

1.1. Designazione delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta che possono essere montati sul veicolo

1.1.1. Marca:

1.1.2. Marchio di omologazione di componente:

1.1.3. Posizione sul veicolo:

1.2. Ancoraggi delle cinture di sicurezza:

1.2.1. Numero di omologazione:

1.3. Sedili:

1.3.1. Numero di omologazione, se disponibile:

5. Osservazioni:

L'allegato III è modificato come segue:

— Il punto 1.1.2 è modificato come segue:

«1.1.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero di omologazione di base", specificato nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre assegnato alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 77/541/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE di componente. Il numero progressivo corrispondente alla presente direttiva è 04.»

— Punto 2: nei quattro diagrammi, il numero «2439» è sostituito da «04 2439».

— Ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 i termini «numero 2439» è sostituito dal periodo «ai sensi della presente direttiva (04) con il numero di omologazione di base 2439».

— La nota che si trova alla fine dell'allegato III è modificata come segue:

Il numero di omologazione di base e il simbolo(i) vanno collocati in prossimità del rettangolo.

L'allegato XV (cfr. direttiva 90/628/CEE) è modificato come segue:

La tabella e le note esplicative sono modificate come segue:

*ALLEGATO XV

Tabella che indica le prescrizioni minime per le cinture di sicurezza e i riavvolgitori

Categoria dei veicoli	Posti a sedere rivolti in avanti				Posti a sedere rivolti all'indietro	
	Posti laterali		Posti centrali			
	Anteriore	Altri	Anteriore	Altri		
Ar4m	Ar4m, Br4m ^r		B, Br3, Br4m o A, Ar4m*	B, Br3, Br4m	B, Br3, Br4m	
M ₁		§ 3.1.3. Sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispettato a un passaggio	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento			
M ₂ ≤ 3,5 t	Ar4m, Ar4Nm	Ar4m, Ar4Nm	Ar4m, Ar4Nm	Ar4m, Ar4Nm	Br3, Br4m, Br4Nm	
M ₁ > 3,5 t	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm [#]	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm [#]	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm [#]	Br3, Br4m, Br4Nm o Ar4m, Ar4Nm [#]	Br3, Br4m, Br4Nm	
M ₃	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	§ 3.1.10. Quando sono ammesse cinture subaddominali	
N ₁	Ar4m, Ar4Nm	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm*	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	Nessuna	
		§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali per il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	
N ₂	B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm*	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm*	B, Br3, Br4m, Br4Nm o nessuna #	Nessuna	
N ₃	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.7. Sono ammesse cinture subaddominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	§ 3.1.8 e 9. Sono prescritte cinture subaddominali per i posti a sedere esposti	

A: cintura a 3 punti (addominale e diagonale)

B: cintura a 2 punti (addominale)

r: riavvolgitore

m: riavvolgitore a bloccaggio di emergenza con sensibilità multpla

3: riavvolgitore a bloccaggio automatico

4: riavvolgitore a bloccaggio di emergenza

N: soglia di reazione più elevata (cfr. allegato I, punti 1.8.3 - 1.8.5)

Nota: Invece delle cinture di tipo A o B, possono essere montate cinture di tipo S, purché gli ancoraggi siano conformi alla direttiva 76/115/CEE.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI**

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
dell'8 luglio 1996**

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(96/429/Euratom, CECA, CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 167,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-
nergia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del protocollo
sullo statuto CE della Corte di giustizia della Comunità
europea e delle corrispondenti disposizioni dei protocolli
sugli statuti della Corte di giustizia della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità
europea dell'energia atomica e in seguito alla morte del
Signor Fernand Schockweiler, occorre procedere alla

nomina di un giudice per la restante durata del mandato
del Signor Fernand Schockweiler,

DECIDONO:

Articolo 1

È nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità
europee a decorrere dall'11 luglio 1996 e sino al 6 ottobre
1997 incluso il Signor Romain Schintgen.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta uffici-
ale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Il Presidente

R. QUINN

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
dell'8 luglio 1996
relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

(96/430/Euratom, CECA, CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 168 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32, quinto,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee,

considerando che il Signor Romain Schintgen, membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, è stato nominato, con decisione in data odierna giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

considerando che, a norma degli articoli 7 e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e delle disposizioni corrispondenti dei protocolli sugli statuti della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, occorre procedere alla

nomina di un membro del Tribunale di primo grado per la restante durata del mandato del Signor Romain Schintgen, ovvero fino al 31 agosto 1998 incluso,

DECIDONO:

Articolo 1

È nominato membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dall'11 luglio 1996 e fino al 31 agosto 1998 incluso, il Signor Marc Jaeger.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996,

*Il Presidente
R. QUINN*